

Regolamento whistleblowing

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, cosiddetto whistleblowing

Il presente regolamento avviene in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e della Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Art. 1 – soggetti che possono effettuare segnalazioni

Possono effettuare segnalazioni ai sensi del presente regolamento e godere delle relative tutele le persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, ovvero:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Art. 2 - Il canale di segnalazione interna aziendale

Come previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, l'azienda ha attivato un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il canale è utilizzabile per il tramite del seguente link <https://07238710961.segnalazioneinterna.com/>

La gestione del canale di segnalazione è affidata a SANCHEZ MARQUIEGUI JAVIER quale preposto specificamente formato per la gestione di questo canale di segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta che orale o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Art. 3 – la gestione del canale di segnalazione interna

Il preposto della gestione del canale di segnalazione interna svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- da diligente seguito alle segnalazioni;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- si assicura che sul canale di comunicazione interno siano presenti informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Art. 4 – condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è attivo il canale di comunicazione interna o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite canale interno ma non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 5 – Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché' nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché' le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal preposto alla gestione del servizio, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché' adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il preposto alla gestione del canale di segnalazione che condivide risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Il preposto alla gestione del canale di segnalazione definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 7 – Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

La segnalazione interna e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza il sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del preposto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale preposto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale preposto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Art. 8 – Divulgazioni pubbliche

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal presente regolamento e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Misure di protezione del segnalante

Art. 9 – Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto nel presente regolamento conformemente alla normativa vigente.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dal presente regolamento sulle limitazioni della responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente regolamento non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Art. 10 – divieto di ritorsione

Chi effettua segnalazioni secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 non può subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalatori si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalatrici se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili alle segnalazioni, costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 11 – Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti sopra citati consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 12 – Protezione dalle ritorsioni

L'azienda e le persone segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Gli atti ritorsivi assunti sono nulli. Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva posta in essere e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Art. 13 – Sanzioni

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui alle disposizioni vigenti, nonché' quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

I soggetti del settore privato prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al presente regolamento.

Art. 14 – Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente regolamento non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice civile.

Art. 15 – Rimando

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa legale applicabile, ovvero al Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 e successive modifiche.

Cordiali Saluti

WSE Italy Srl

Whistleblowing Regulation

Regulation for the management of reports of violations of national or European Union provisions that harm the public interest or the integrity of public administration or private entities, known as whistleblowing.

This regulation is enacted in implementation of Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023, and Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council, dated October 23, 2019, concerning the protection of persons who report breaches of Union law and provisions concerning the protection of persons who report breaches of national legislative provisions.

Article 1 – Subjects Eligible to Report

Individuals who report, disclose to judicial or accounting authorities, or publicly reveal information about violations of national or European Union provisions that harm the public interest or the integrity of public administration or private entities, which they become aware of in the course of their work context, are eligible to make reports under this regulation and benefit from the related protections. These individuals include:

- a) Employees of public administrations as defined in Article 1, paragraph 2, of Legislative Decree No. 165 of March 30, 2001, including employees referred to in Article 3 of the same decree, as well as employees of independent administrative authorities for guarantee, supervision, or regulation.
- b) Employees of economic public entities, private law entities under public control as per Article 2359 of the Civil Code, in-house companies, public law bodies, or public service concessionaires.
- c) Employees in the private sector, including those whose employment relationship is governed by Legislative Decree No. 81 of June 15, 2015, or by Article 54-bis of Decree-Law No. 50 of April 24, 2017, converted with amendments by Law No. 96 of June 21, 2017.
- d) Self-employed workers, including those referred to in Chapter I of Law No. 81 of May 22, 2017, as well as those with a collaboration relationship under Article 409 of the Civil Procedure Code and Article 2 of Legislative Decree No. 81 of 2015, working with public or private sector entities.
- e) Workers or collaborators, performing their work for public or private sector entities that provide goods or services or carry out works for third parties.
- f) Professionals and consultants providing services to public or private sector entities.
- g) Volunteers and interns, both paid and unpaid, working with public or private sector entities.
- h) Shareholders and individuals with administrative, management, control, supervisory, or representative functions, even if such functions are carried out de facto, at public or private sector entities.

Article 2 - Internal Reporting Channel

As provided for in Article 4 of Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023, the company has activated an internal reporting channel that ensures the confidentiality of the identity of the reporting person, the involved person, and any other mentioned individuals, as well as the content of the report and related documentation. The channel is accessible through the following link: <https://07238710961.segnalazioneinterna.com/>

The management of the reporting channel is entrusted to SANCHEZ MARQUIEGUI JAVIER, who is specifically trained to handle this reporting channel.

Reports can be made in writing or orally, or, upon request of the reporting person, through a direct meeting scheduled within a reasonable time frame.

Article 3 – Management of the Internal Reporting Channel

The individual responsible for managing the internal reporting channel performs the following activities:

- Issues a receipt acknowledgment to the reporting person within seven days of receipt.
- Maintains communication with the reporting person and may request additional information if necessary.
- Diligently follows up on reports.
- Provides feedback on the report within three months from the date of the receipt acknowledgment or, if no acknowledgment was issued, within three months from the expiration of the seven-day period following the submission of the report.
- Ensures that clear information about the channel, procedures, and prerequisites for making internal reports, as well as external reports, is available on the internal communication channel.

Article 4 – Conditions for Making External Reports

The National Anti-Corruption Authority (ANAC) activates an external reporting channel. The reporting person may make an external report if, at the time of submission, any of the following conditions are met:

- The internal communication channel is not active or, if activated, does not comply with current regulations.
- The reporting person has already made an internal report but no action has been taken.
- The reporting person has reasonable grounds to believe that an internal report would not be effectively followed up on or might result in retaliation.
- The reporting person has reasonable grounds to believe that the violation poses an imminent or obvious danger to the public interest.

Article 5 – Confidentiality Obligation

Reports may not be used beyond what is necessary to adequately follow up on them. The identity of the reporting person and any other information from which their identity can be directly or indirectly inferred cannot be disclosed without the express consent of the reporting person, to individuals other than those authorized to receive or follow up on the reports, explicitly authorized to process such data under Articles 29 and 32, paragraph 4, of Regulation (EU) 2016/679 and Article 2-quaterdecies of the Data Protection Code pursuant to Legislative Decree No. 196 of June 30, 2003.

In criminal proceedings, the identity of the reporting person is kept confidential in accordance with Article 329 of the Code of Criminal Procedure. In proceedings before the Court of Auditors, the identity of the reporting person cannot be disclosed until the conclusion of the investigative phase.

In disciplinary proceedings, the identity of the reporting person cannot be disclosed if the disciplinary charge is based on findings other than the report, even if they result from it. If the charge is based, in whole or in part, on the report and knowing the identity of the reporting person is essential for the defense of the accused, the report may be used in disciplinary proceedings only with the express consent of the reporting person to reveal their identity.

The reporting person is notified in writing of the reasons for disclosing the confidential data, in the case provided for in the second sentence of paragraph 5, as well as in internal and external reporting procedures when the disclosure of the reporting person's identity and the information referred to in paragraph 2 is essential for the defense of the involved person.

Public and private sector entities, ANAC, and administrative authorities to whom ANAC transmits external reports protect the identity of involved persons and mentioned individuals until the conclusion of proceedings initiated due to the report, respecting the same guarantees provided to the reporting person. Reports are exempt from access provided for in Articles 22 et seq. of Law No. 241 of August 7, 1990, and Articles 5 et seq. of Legislative Decree No. 33 of March 14, 2013.

The involved person may be heard, or, upon their request, is heard, including through written proceedings by submitting written observations and documents.

Article 6 – Processing of Personal Data

Any processing of personal data, including communication between competent authorities, provided for by this decree, must be carried out in accordance with Regulation (EU) 2016/679, Legislative Decree No. 196 of June 30, 2003, and Legislative Decree No. 51 of May 18, 2018. The communication of personal data by the institutions, bodies, or agencies of the European Union is carried out in compliance with Regulation (EU) 2018/1725.

Personal data that are manifestly not useful for processing a specific report are not collected, or if accidentally collected, are immediately deleted.

The rights provided for in Articles 15 to 22 of Regulation (EU) 2016/679 can be exercised within the limits of Article 2-undecies of Legislative Decree No. 196 of June 30, 2003. The processing of personal data relating to the receipt and management of reports is carried out by the person in charge of managing the service, as the data controller, in compliance with the principles of Articles 5 and 25 of Regulation (EU) 2016/679 or Articles 3 and 16 of Legislative Decree No. 51 of 2018, providing suitable information to reporting persons and involved individuals under Articles 13 and 14 of the same Regulation (EU) 2016/679 or Article 11 of the aforementioned Legislative Decree No. 51 of 2018, as well as adopting appropriate measures to protect the rights and freedoms of data subjects.

The person in charge of managing the reporting channel who shares resources for receiving and managing reports under Article 4, paragraph 4, transparently determines their respective responsibilities regarding compliance with personal data protection obligations under Article 26 of Regulation (EU) 2016/679 or Article 23 of Legislative Decree No. 51 of 2018.

The person in charge of managing the reporting channel defines their model for receiving and managing internal reports, identifying appropriate technical and organizational measures to ensure a level of security appropriate to the specific risks arising from the processing carried out, based on a data protection impact assessment, and regulating the relationship with any external suppliers processing personal data on their behalf under Article 28 of Regulation (EU) 2016/679 or Article 18 of Legislative Decree No. 51 of 2018.

Art. 7 – Document Retention Related to Reports

Internal reports and related documentation are retained for the time necessary to process the report and, in any case, no longer than five years from the date of communication of the final outcome of the reporting procedure, in compliance with the confidentiality obligations referred to in Article 12 of this decree and the principle of Articles 5, paragraph 1, letter e) of Regulation (EU) 2016/679 and 3, paragraph 1, letter e) of Legislative Decree No. 51 of 2018.

If a voice messaging system is used for the report, the report, with the reporter's consent, is documented by the person in charge through recording on a device suitable for retention and listening or through full transcription. In the case of transcription, the reporter can verify, rectify, or confirm the content of the transcription by signing it.

When the report is made orally during a meeting with the assigned personnel, upon the reporter's request, it is documented by the assigned personnel through recording on a device suitable for retention and listening or through a written record. In the case of a written record, the reporter can verify, rectify, and confirm the record of the meeting by signing it.

Art. 8 – Public Disclosures

The reporter making a public disclosure benefits from the protection provided by Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023, if, at the time of the public disclosure, one of the following conditions applies:

- a) The reporter has previously made an internal and external report or has made an external report directly, under the conditions and methods provided for in this regulation, and no response has been provided within the prescribed time limits regarding the measures planned or taken to follow up on the reports;
- b) The reporter has reasonable grounds to believe that the violation may pose an imminent or obvious danger to the public interest;
- c) The reporter has reasonable grounds to believe that the external report may pose a risk of retaliation or may not be effectively followed up on due to the specific circumstances of the case, such as where evidence may be concealed or destroyed, or where there is a reasonable fear that the person receiving the report may be colluding with the perpetrator of the violation or involved in the violation itself.

The professional secrecy rules of those exercising the journalistic profession, concerning the source of the news, remain unaffected.

Protection Measures for the Reporter

Art. 9 – Conditions for the Protection of the Reporter

Protection measures apply when the following conditions are met:

- a) At the time of the report, or the complaint to the judicial or accounting authority, or the public disclosure, the reporter or complainant had reasonable grounds to believe that the information on the reported, publicly disclosed, or complained violations was true and fell within the objective scope of Article 1 of Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023;
 - b) The report or public disclosure was made based on the provisions of this regulation in accordance with the applicable legislation.
2. The reasons that induced the person to report or complain or publicly disclose are irrelevant for their protection.
3. Except as provided in this regulation regarding limitations of liability, when the reporter's criminal responsibility for the crimes of defamation or slander is established, even with a first-instance judgment, or their civil liability for the same title, in cases of intent or gross negligence, the protections provided in this regulation are not guaranteed, and a disciplinary sanction is imposed on the reporter.
4. The provision of this article also applies to anonymous reports or complaints to the judicial or accounting authority or public disclosures, if the reporter was subsequently identified and suffered retaliation, as well as to reports submitted to the institutions, bodies, and agencies of the European Union.

Art. 10 – Prohibition of Retaliation

Those who make reports as provided for by Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023, cannot suffer any retaliation. In judicial or administrative proceedings or out-of-court disputes concerning the verification of behaviors,

acts, or omissions prohibited under this article against reporters, it is presumed that they were carried out because of the report, public disclosure, or complaint to the judicial or accounting authority. The burden of proving that such conduct or acts are motivated by reasons unrelated to the report, public disclosure, or complaint lies with the person who carried them out. In the case of a compensation claim filed with the judicial authority by the reporters, if such persons demonstrate that they made a report, public disclosure, or complaint to the judicial or accounting authority under Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023, and suffered damage, it is presumed, unless proven otherwise, that the damage is a consequence of such report, public disclosure, or complaint to the judicial or accounting authority. Below are some instances that, if related to reports, constitute retaliation:

- a) Dismissal, suspension, or equivalent measures;
- b) Demotion or lack of promotion;
- c) Change of duties, change of workplace, reduction of salary, modification of working hours;
- d) Suspension of training or any restriction of access to it;
- e) Negative performance evaluations or negative references;
- f) Adoption of disciplinary measures or other sanctions, including financial;
- g) Coercion, intimidation, harassment, or ostracism;
- h) Discrimination or otherwise unfavorable treatment;
- i) Failure to convert a fixed-term employment contract into a permanent contract, where the worker had a legitimate expectation of such conversion;
- l) Non-renewal or early termination of a fixed-term employment contract;
- m) Damage, including to the person's reputation, particularly on social media, or economic or financial harm, including loss of economic opportunities and loss of income;
- n) Inclusion in unofficial lists based on a formal or informal sectoral or industrial agreement, which may result in the person being unable to find employment in the sector or industry in the future;
- o) Early termination or cancellation of the contract for the supply of goods or services;
- p) Cancellation of a license or permit;
- q) The request for psychiatric or medical assessments.

Art. 11 – Support Measures

ANAC establishes a list of Third Sector entities that provide support measures to reporters. The list, published by ANAC on its website, includes Third Sector entities that, according to the provisions of their respective statutes, carry out the activities referred to in Article 5, paragraph 1, letters v) and w) of Legislative Decree No. 117 of July 3, 2017, and have signed agreements with ANAC. The support measures provided by the aforementioned entities consist of free information, assistance, and advice on reporting methods and protection against retaliation offered by national and European Union legislative provisions, the rights of the involved person, as well as methods and conditions for accessing state-funded legal aid. The judicial or administrative authority to which the reporter has turned to obtain protection from retaliation may request information and documents from ANAC regarding any submitted reports. In proceedings before the judicial authority, the forms of Articles 210 et seq. of the Code of Civil Procedure, as well as Article 63, paragraph 2, of the Administrative Procedure Code, referred to in Annex 1 to Legislative Decree No. 104 of July 2, 2010, are observed.

Art. 12 – Protection from Retaliation

The company and reporters can communicate to ANAC the retaliations they believe they have suffered. In case of retaliations committed in the work context of a public sector entity, ANAC immediately informs the Department of Public Administration at the Presidency of the Council of Ministers and any guarantee or disciplinary bodies for their relevant measures. In case of retaliations committed in the work context of a private sector entity, ANAC informs the National Labor Inspectorate for its relevant measures. To gather essential elements for the verification of retaliation, ANAC may use, within their respective competences, the collaboration of the Public Function Inspectorate and the National Labor Inspectorate, without prejudice to ANAC's exclusive competence in evaluating the acquired elements and potentially applying administrative sanctions. To regulate such collaboration, ANAC concludes specific agreements under Article 15 of Law No. 241 of August 7, 1990, with the Public Function Inspectorate and the National Labor Inspectorate. Retaliatory acts taken are null and void. Reporters who have been dismissed due to the report, public disclosure, or complaint to the judicial or accounting authority are entitled to be reinstated in their job under Article 18 of Law No. 300 of May 20, 1970, or Article 2 of Legislative Decree No. 23 of March 4, 2015, depending on the specific discipline applicable to the worker. The judicial authority adopts all necessary measures, including provisional ones, to ensure the protection of the invoked subjective legal situation, including compensation for damages, reinstatement in the job, the order to cease the retaliatory conduct, and the declaration of nullity of acts taken in violation of this article.

Art. 13 – Sanctions

Without prejudice to other liability aspects, ANAC applies the following administrative financial sanctions to the responsible party:

- a) From 10,000 to 50,000 euros when it is found that retaliations have been committed, or when it is found that the report has been obstructed or attempted to be obstructed, or that the confidentiality obligation referred to in Article 12 has been violated;
- b) From 10,000 to 50,000 euros when it is found that reporting channels have not been established, procedures for making and managing reports have not been adopted, or that the adoption of such procedures does not comply with the provisions in force, as well as when it is found that the activity of verification and analysis of received reports has not been carried out;
- c) From 500 to 2,500 euros, in the case where the reporter's criminal responsibility for the crimes of defamation or slander, or otherwise for the same crimes committed with the complaint to the judicial or accounting authority is established, even with a first-instance judgment, or their civil liability for the same title, in cases of intent or gross negligence, unless the reporter has been convicted, even in first instance, for the crimes of defamation or slander or otherwise for the same crimes committed with the complaint to the judicial or accounting authority.

Private sector entities must include in the disciplinary system adopted under Article 6, paragraph 2, letter e) of Legislative Decree No. 231 of 2001, sanctions against those found responsible for the violations referred to in this regulation.

Art. 14 – Waivers and Settlements

Waivers and settlements, in whole or in part, concerning the rights and protections provided in this regulation are not valid unless they are made in the forms and manners provided in Article 2113, fourth paragraph, of the Civil Code.

Art. 15 – Reference

For matters not expressly provided in this regulation, reference is made to the applicable legal regulations, namely Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023, and subsequent amendments.

Best Regards,

WSE Italy Srl